



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

*DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL MOLISE  
Campobasso*

DECRETO n. 50/2014

**< Dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'intero territorio dei Comuni di Cercemaggiore - Cercepiccola - San Giuliano del Sannio, in provincia di Campobasso >.**

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*" pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.45 del 24 febbraio 2004 e successive modificazioni e integrazioni ed, in particolare, gli artt. 136, 137,138, 139 e 140 (di seguito è indicato come "Codice");

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e s.m.i.

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2009 e del 12 dicembre 2012 riguardanti l'attribuzione, al Dr. Gino Famiglietti, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale quale Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, rispettivamente, per il triennio 2010/2012 e per il triennio 2013/2015, debitamente registrati da parte dei competenti organi di controllo;

CONSIDERATO che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali in data 01/03/1999, 10/03/1999 e 02/04/1999 emetteva appositi decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico relativi all'intero territorio dei comuni di Cercemaggiore, Cercepiccola e San Giuliano del Sannio, in provincia di Campobasso;

CONSIDERATO che, a seguito dei ricorsi al TAR Molise da parte delle amministrazioni comunali di Cercemaggiore e Cercepiccola, e da parte di un privato cittadino residente nel comune di San Giuliano del Sannio, con sentenze n. 73, 72 e 74 dell'11/02/2002, il TAR Molise accoglieva i suddetti ricorsi annullando i succitati decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

CONSIDERATO che in data 26.04.2004, con note prot. n. 5508, 5509 e 5510, veniva formulata una nuova proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, da parte della competente Soprintendenza per i Beni A.P.S.A.E del Molise, ai sensi della procedura prevista dall'allora vigente decreto legislativo n. 490/1999, con relativa trasmissione ai comuni per l'affissione della stessa all'albo pretorio e con pubblicazione dell'avviso al pubblico sui quotidiani effettuato nelle date del 19, 21 e 25 giugno 2004;

CONSIDERATO che con nota n.31130 del 4/10/2004 il Dipartimento per i Beni culturali e

Paesaggistici, a seguito delle osservazioni inviate dai comuni di Cercemaggiore e Cercepiccola e dalla Regione Molise e a seguito dell'entrata in vigore, in data 1 maggio 2004, del Decreto legislativo n. 42/2004 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", manifestava la necessità di perfezionare l'iter secondo le previsioni del suddetto Codice interrompendo l'iter avviato ai sensi della previgente normativa;

CONSIDERATO che la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, con nota prot. n. 844/34.13.00 del 21/10/2004, evidenziava alla Regione Molise l'esigenza di dare esito ai procedimenti di vincolo avviati con la normativa previgente (D.Lgs. n. 490/1999) ed interrotti a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. n. 42/2004, chiedendo alla medesima Regione di voler provvedere rapidamente alla costituzione delle Commissioni regionali ai sensi dell'art. 137 del Codice, al fine di avviare la nuova procedura;

CONSIDERATO che, a fronte della mancata costituzione, da parte della Regione Molise, delle Commissioni di cui al richiamato art. 137 del Codice, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise, con nota prot. n. 4170 del 31/10/2007, ha sottoposto alla Direzione Generale competente la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'intero territorio dei suddetti comuni, avanzata dalla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e P.S.A.E. del Molise, proposta, in quella fase, non corredata della disciplina d'uso del territorio considerato, come da nota prot. n. DG BAP del 23.11.2007 n.20971 della suddetta Direzione Generale;

CONSIDERATO che la Direzione Regionale, con nota prot. n. 4170 del 31/10/2007, aveva evidenziato come la Regione Molise non si fosse mai attivata per esaminare la proposta di vincolo e non avesse ritenuto di dover procedere alla convocazione della Commissione Regionale ex art. 137 del Codice, nonostante fosse stata interessata con precedenti richieste nonché con una ulteriore richiesta inviata dalla stessa Direzione Regionale con nota prot. n. 2790 del 12/07/2007, nella quale si precisava che la dichiarazione presentava *"carattere di estrema urgenza in quanto i territori in questione, attualmente privi di riconoscimenti e di tutela, esclusi da forme di pianificazione paesaggistica e oggetto di una considerevole attività di trasformazione in atto, sono in particolare minacciati nella loro incontaminata bellezza dall'ormai prossima realizzazione di una estesa centrale per la produzione di energia elettrica con aerogeneratori di notevoli dimensioni, la cui deturpante presenza risulterebbe visibile dalla valle del Tammaro con gravi effetti lesivi anche dei pregevolissimi caratteri e valenze dell'importante sito archeologico di Altilia-Sepino"*

CONSIDERATO che la Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici del Molise, con nota n. 10520 del 3 dicembre 2008 indirizzata alla Direzione Generale per la qualità e tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee, ai Sindaci dei Comuni di Cercemaggiore, Cercepiccola e San Giuliano del Sannio e per conoscenza alla regione Molise, alla Provincia Molise, alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza Archeologica per il Molise e alla Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici del Molise, sulla base della considerazione che non era stato dato seguito nei tempi previsti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio alla richiesta di riunione della Commissione Provinciale, ha trasmesso alla citata Direzione Generale la proposta di sottoporre a tutela paesaggistica l'intero territorio dei Comuni di Cercemaggiore, Cercepiccola e San Giuliano del Sannio;

CONSIDERATO che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Molise, con nota n. 10530 del 3 dicembre 2008 indirizzata alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise e per conoscenza alla Direzione Generale, trasmetteva la documentazione completa finalizzata alla predisposizione del provvedimento di tutela, ai fini della trasmissione degli atti da parte della stessa Direzione Regionale alla Direzione Generale competente;

CONSIDERATO che la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise con nota n. 4391 del 10 dicembre 2008 ha inoltrato alla Direzione Generale la documentazione necessaria ad avviare la procedura di dichiarazione di notevole interesse pubblico per le aree di cui trattasi;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, Sez. VI, si è definitivamente pronunciato sulla legittimità del decreto di che trattasi con decisione n. 1411/2014;

CONSIDERATE le motivazioni riportate nella rammentata sentenza del Consiglio di Stato n. 1411/2014 depositata in Segreteria il 24/03/2014, con le quali si è rilevata la mancata richiesta per iscritto alla Regione Molise del prescritto parere, previsto dall'art. 138 co. 3 del D.Lgs. 42/2004; quale vizio del procedimento ridondante in illegittimità dello stesso provvedimento di tutela paesaggistica;

CONSIDERATO che sulla base di tale motivazione il predetto organo di giustizia amministrativa ha accolto il ricorso dei Comuni appellanti;

CONSIDERATO che la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise con nota del 15/04/2014 prot. n. 2859 ha comunicato alla Regione Molise la volontà di reiterare la Dichiarazione di notevole interesse sotto il profilo paesaggistico per i comuni di Cercemaggiore, Cercepiccola e San Giuliano del Sannio, e le ha richiesto pertanto di esprimere il parere di competenza;

CONSIDERATO che la comunicazione di cui sopra è stata notificata alla Regione Molise il 05/06/2014 ed ai comuni interessati il 22/04/2014 a mezzo posta raccomandata a cura dell' Ufficio N.E.P. di Campobasso;

CONSIDERATO che il Comune di Cercemaggiore ha pubblicato la proposta dal 28/04/2014 al 27/07/2014, il Comune di San Giuliano del Sannio dal 04/07/2014 al 04/10/2014 ed il Comune di Cercepiccola dal 09/09/2014 al 08/12/2014;

CONSIDERATO che la Regione Molise ha trasmesso le proprie osservazioni con nota del 19/06/2014 prot. n. 50354, acquisita agli atti della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise il 23/06/2014 prot. n. 4760 e che quest'ultima le ha riscontrate con nota del 08/08/2014 prot. n. 6087 e che le dette controdeduzioni si intendono qui integralmente recepite e fanno parte del presente provvedimento;

CONSIDERATO che nei termini prescritti i Comuni di cui sopra non hanno fatto pervenire alcuna osservazione rispetto alla proposta di vincolo paesaggistico inoltrato dalla competente Soprintendenza;

CONSIDERATO che la documentazione inoltrata dalla Soprintendenza citata contiene motivazioni congrue e puntuali relative alle valenze storico-culturali e naturalistiche, tali da supportare il riconoscimento di notevole interesse pubblico per l'ambito paesaggistico in argomento costituito dai territori comunali di Cercemaggiore, Cercepiccola e San Giuliano del Sannio, in provincia di Campobasso, coincidenti con i confini amministrativi degli stessi e contigui e confinanti tra di loro, per cui l'area da assoggettare a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai fini paesaggistici, coincide con la sommatoria delle superfici amministrative dei suddetti comuni, come da cartografie allegate;

CONSIDERATO che dall'analisi paesaggistica dell'area presa in considerazione, prodotta dalla Soprintendenza competente, si evince l'omogeneità delle caratteristiche storico - paesaggistiche dell'intero ambito territoriale da assoggettare a tutela, la cui morfologia è caratterizzata da piccole valli generate da corsi d'acqua e torrenti e tra queste la valle del Tammaro, parallela allo sviluppo Nord-Sud del Massiccio del Matese che costituisce la cerniera più evidente del territorio regionale, utilizzata già anticamente per i traffici interregionali e storicamente attraversata dalle principali linee di comunicazione come il Tratturo Pescasseroli-Candela e la romana Via Minucia.

Proprio in quella valle, infatti, si affacciavano insediamenti sannitici tra i più importanti e correva la strada borbonica tra Caserta e Termoli. Tutto il territorio è caratterizzato da una ricca vegetazione arborea - residuo storico di una ben più vasta selva di querce che, nei secoli passati, copriva un territorio di circa 150 kmq., in gran parte smembrata ed abbattuta fra la fine del XVII e gli inizi del XIX secolo, in concomitanza di grossi cambiamenti politico-sociali, per sopperire alla crisi economica di intere comunità, che dal taglio della legna ricevevano un lavoro temporaneo ed un pur minimo introito - e da un sistema agricolo costituito da coltivazioni diversificate, con l'alternarsi continuo di piccoli campi dedicati alle numerose e disparate culture tipiche del territorio, frammiste a pascoli e piccole e grandi macchie boscate con le molteplici essenze tipiche dell'Appennino. L'economia rurale del territorio stratificata nei secoli si manifesta nelle tipicità culturali, dai segni nel territorio che costituiscono la fitta rete di strade sul sedime di antichi percorsi, mulattiere, stradine e sentieri, sempre segnati e definiti nel paesaggio da siepi ed alberi ombrosi, e dalle architetture rurali, residenze e fattorie, isolate o raggruppate in piccoli borghi, frutto di tecniche costruttive e tecnologie antiche e tradizionali, tutti elementi che configurano quell'aspetto tradizionale dei luoghi tra i più distintivi del paesaggio molisano, degno di essere conservato quale "paesaggio agrario antico", autentico bene culturale di particolare significato paesaggistico, frutto di una antropizzazione "a misura d'uomo", sapiente e sempre in un rapporto simbioticamente rispettoso della natura.

Tra gli insediamenti rurali sparsi si può ancora rilevare la presenza di resti di mulini ad acqua le cui strutture sono riconducibili agli schemi canonici delle piccole industrie di trasformazione, con a monte una vasca di raccolta dell'acqua ed a valle le bocche di uscita che riportano la stessa nell'alveo.

In tale ambito territoriale la naturalità dei luoghi, con una biodiversità di indubbio interesse, costituisce

un“unicum” con le rilevanti presenze culturali, lascito di un passato ricco di storia, quali le emergenze paesaggistiche costituite dai centri storici dei Comuni di Cercemaggiore, Cercepiccola e San Giuliano del Sannio, incluse in vedute panoramiche di notevole interesse percettivo con valenze di carattere storico culturale e identitario.

Le numerose emergenze monumentali e archeologiche, molte con un riconosciuto specifico interesse di carattere storico-artistico da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, attribuiscono al contesto territoriale in questione ulteriori valenze di carattere testimoniale in relazione alle forme di antropizzazione presenti nel corso dei secoli, come più puntualmente esplicitato nelle relazioni della Soprintendenza allegate alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, predisposte per ognuno dei Comuni che lo costituiscono, che motivano l'esigenza di sottoporre a tutela paesaggistica tale contesto;

CONSIDERATE le valutazioni della Soprintendenza competente riferite allo stato attuale dei luoghi - nell'insieme sostanzialmente omogenei, che presentano caratteristiche di interesse percettivo inalterati nella loro continuità e meritevoli pertanto di specifica tutela prevista per le bellezze naturali e paesaggistiche - dalle quali risulta che, malgrado si evidenzino in tali luoghi parti di territorio di minore pregio paesaggistico e siano rilevabili forme di antropizzazione prodotte nel corso del tempo e soprattutto negli ultimi 50 anni, principalmente nelle zone dove sono state realizzate strutture produttive artigianali o legate alle attività agro-pastorali e siano dunque presenti alcuni insediamenti potenzialmente capaci di alterare i caratteri storici e naturalistici, tali elementi intrusivi non hanno modificato in maniera irreversibile la complessiva qualità del paesaggio e risultano comunque integrati o efficacemente integrabili nel contesto complessivo dell'intero territorio in cui sono organicamente inseriti. Valutato dunque che tutto ciò rende urgente la messa in atto di opportune disposizioni, misure e criteri di gestione volti ad orientare e rendere compatibile con le preesistenze l'attività di trasformazione, al fine di meglio tutelare l'insieme, anche nella prospettiva di operare recuperi o riqualificazioni di aree degradate e perseguire il ripristino dei valori paesaggistici nel rispetto dei contenuti della Convenzione Europea del Paesaggio, recepita dal D.Lgs.42/2004 citato in premessa, attraverso forme di tutela attiva, che tengano conto delle esigenze economico-sociali delle comunità locali;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 138, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., sono state definite le prescrizioni d'uso, intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi, come di seguito riportate:

***“Disciplina di tutela paesaggistica da adottare nel territorio del comune di Cercemaggiore, Cercepiccola e San Giuliano del Sannio (Provincia di Campobasso)”***

La seguente normativa intende precisare e stabilire le modalità di gestione delle attività di trasformazione del territorio dei comuni di San Giuliano del Sannio, al fine di garantire la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali, attraverso l'individuazione dei comportamenti da adottare nei vari contesti territoriali a seconda delle tipologie operative e dei singoli beni.

Il rispetto delle seguenti norme è tassativo anche se in casi particolari ed in presenza di comprovate esigenze tecniche o di pubblica utilità o di opportunità di ulteriore miglioramento estetico e valorizzazione dei luoghi, con l'atto autorizzativo dell'organo preposto, rilasciato dopo esplicito parere positivo degli organi territoriali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, potranno consentirsi interventi in deroga alle stesse.

Si intendono comunque richiamati e fatti salvi, anche in relazione alla disciplina delle modalità operative e di gestione, i principi della *Convenzione Europea del Paesaggio*, del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* ed i contenuti della *Relazione paesaggistica* di cui al DPCM 12 dicembre 2005.

**Art. 1) Contesto del Centro**

Ogni attività edilizia avente per oggetto fabbricati costruiti prima del 1950, dovrà garantire la conservazione della composizione delle facciate, dei caratteri edilizi, delle specificità strutturali

significative e dei particolari architettonici e decorativi che caratterizzano il sistema edilizio in esame.

Nel caso di interventi pregressi che hanno alterato l'originaria composizione delle facciate o che hanno determinato la perdita degli originari caratteri architettonici, in occasione di interventi di manutenzione o ristrutturazione, si tenderà alla reintegrazione della originaria composizione e caratterizzazione architettonica, attraverso atti tecnici culturalmente e criticamente consapevoli al fine di evitare interventi acritici inevitabilmente falsificatori e distruttivi. In tale prospettiva, nei casi in cui precedenti interventi hanno determinato l'asportazione, dei seguenti elementi significativi: pavimentazioni di strade o di androni di edifici in pietra calcarea o in mattoni, portali in pietra, mattoni o semplice intonaco, cornici e mensole di finestre e balconi in pietra, comici angolari e superfici bugnate in pietra, gradini di scale e soglie di porte e portoni, cornicioni, romanelle e intonaci lavorati di qualunque tipo, manti di copertura in cotto, portoni in legno, infissi di balconi e finestre, ringhiere, cancellate, comignoli, antiche insegne di esercizi e botteghe, si provvederà al loro ripristino, se ancora reperibili, oppure, nel caso di manufatti non più esistenti, si opererà attraverso l'uso attento di materiali e forme simili all'originale. Le finiture delle pareti esterne degli edifici si raccorderanno alla tradizione edilizia privilegiando l'intonaco colorato negli antichi colori tipici riscontrabili ancora nell'abitato; solo in casi molto particolari determinati dalla storia, dallo specifico carattere architettonico del fabbricato e dal ruolo da esso assunto nel contesto, potrà essere consentita la presentazione del paramento murario faccia vista. Il comune provvederà alla ricognizione ed alla realizzazione di un abaco dei colori dell'edilizia storica che costituirà la base dei futuri interventi manutentivi. In caso di interventi di manutenzione o di ristrutturazione sarà obbligo dei proprietari rimuovere eventuali infissi in alluminio anodizzato sostituendoli con altri in legno. Non sono ammissibili canne fumarie costituite da semplici tubi di metallo o altro materiale sintetico; grondaie e pluviali in p.v.c. o altro materiale plastico; tubi di scarico o di adduzione di acqua o gas o energia e bauletti per contatori sovrapposti, a vista, alle murature. Le insegne di negozi e botteghe dovranno essere progettate in carattere con l'architettura dell'edificio evitando di sovrapporle ad elementi architettonici o decorativi. Non si ammetteranno sagome eccessivamente ingombranti e l'uso di materiali e colori impattanti. Nel caso di inevitabili interventi di demolizione di fabbricati fatiscenti costituenti accertato e comprovato pericolo per la pubblica incolumità, si procederà al preventivo rilievo grafico e fotografico dello stesso ed al recupero e conservazione di tutti gli elementi architettonici, decorativi e di finitura, in prospettiva di un futuro possibile ripristino dell'immobile demolito che non potrà essere sostituito da altro immobile dissimile.

#### **Art. 2) Contesto di nuova espansione urbana**

Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici o di varianti, le Amministrazioni provvederanno a stabilire limiti di altezza dei fabbricati non superiori a m 10 dal filo di gronda superiore, intesa come media delle altezze di due fronti opposti.

Provvederà inoltre a stabilire un'attenta valutazione dell'inserimento delle costruzioni contemporanee nella nuova espansione urbana, che dovrà basarsi su criteri di congruità nelle forme, nei rapporti volumetrici, nei colori e nei materiali adottati.

#### **Art.3) Contesto rurale**

In tale contesto, andranno rispettate tutte le disposizioni di tutela contenute al punto precedente "A", per tutte le architetture esistenti antecedenti al 1950.

Per le nuove costruzioni siano esse civili, rurali o produttive, varranno le seguenti norme di tutela: ogni intervento tenderà al massimo rispetto della morfologia del sito evitando eccessivi sbancamenti e quindi eccessive opere di contenimento del terreno; qualora lo sbancamento fosse necessario per la realizzazione di volumi interrati, esso

dovrà essere ricolmato ai fini della riconfigurazione della preesistenza morfologia del terreno; modeste sistemazioni del terreno di pertinenza delle nuove costruzioni saranno consentite, nei limiti del possibile e senza stravolgimenti eccessivi dell'assetto dei luoghi; i nuovi edifici non potranno avere più di un piano oltre il piano terra; l'altezza media, al filo di gronda superiore non potrà superare i m 7,50;

le coperture saranno di norma del tipo a capanna; il manto di copertura dei fabbricati civili e annessi agricoli sarà realizzato di norma con coppi o tegole laterizie; la coloritura dei fabbricati rispetterà la tradizione dei luoghi soprattutto nel caso di costruzioni vicine ad edifici antichi; Le recinzioni esterne strutturate con muretti o con ringhiere, saranno limitate agli spazi immediatamente prossimi al fabbricato, evitando di estenderle a spazi eccessivamente estesi; le recinzioni più estese o di interi lotti e dei fondi agricoli verranno essere realizzate con siepi o con semplice rete e paletti metallici; nell'impianto di essenze arboree in giardini e spazi di pertinenza dell'immobile si eviteranno le conifere, ad eccezione del pino domestico, preferendo essenze autoctone ed in particolare alberi da frutto e caducifoglie in genere; nell'immediato intorno di capannoni per l'allevamento di animali o comunque produttivi, si realizzeranno, in maniera discontinua, macchie alberate con diverse essenze locali di medio e alto fusto, in modo da ridurre l'impatto di tali strutture, essi verranno ubicati in zone poco visibili e non panoramiche; nelle zone rurali non saranno ammessi l'installazione di impianti industriali o artigianali di notevole ingombro o inquinanti o esteticamente deturpanti, di qualunque tipo essi siano; nella realizzazione o manutenzione di strade comunali, vicinali, interpoderali o mulattiere sono vietate modifiche eccessive al loro sviluppo pianimetrico e altimetrico; sono vietati eccessivi movimenti di terra e comunque tali da determinare la necessità di realizzare muri di contenimento; eventuali modeste scarpate dovranno essere naturalmente stabili, con pendenze non maggiori di 45 gradi; è generalmente vietata la realizzazione di muri di contenimento ed anche di cunette e zanelle con spalletta in cemento a meno che essi non risultino assolutamente indispensabili per risolvere limitati problemi di manutenzione o di gestione; in tale ottica, eventuali indispensabili opere d'arte saranno realizzati in pietra e solo eccezionalmente in cemento armato; esse andranno sempre rivestite con paramento in pietra; in caso di manutenzioni o allargamenti della sede stradale, dovrà essere conservata la vegetazione esistente evitando allargamenti nei punti alberati o allargamenti lungo un solo lato; sarà obbligatorio inoltre piantumare nuova vegetazione, del tipo di quella esistente, lungo tutto il percorso interessato dai lavori con particolare riferimento alle scarpate di monte e di valle ai fini della loro stabilizzazione e contenimento; e vietata l'installazione di guard-rails metallici preferendosi quelli in legno o i più classici parapetti in pietra.

#### **Art. 4) Aree boscate**

A tutela delle zone boscate non sono ammessi interventi di riduzione delle superfici boscate con tagli definitivi, sono ammessi solo tagli colturali; esse dovranno essere mantenute in buono stato di conservazione mediante interventi di manutenzione e riforestazione; non sono ammesse nuove costruzioni in aree boscate, se non in caso di pubblica utilità ed in presenza di comprovata mancanza di alternative fattibili; tali norme restano valide anche in caso di incendio, nel senso che, ai fini legali, la superficie interessata dal fuoco si considererà comunque boscata anche se il bosco fosse stato distrutto.

#### **Art. 5) Corsi d'acqua pubblici**

Sono vietati interventi di costruzione di nuove opere di qualunque forma e dimensione o che arrechino modifiche al corso, alle sponde e all'immediato intorno (per una fascia di m 10) di corsi d'acqua pubblici, compreso il taglio della vegetazione che non abbia il solo scopo colturale; non sono ammesse nuove costruzioni produttive di carattere non agricolo a meno di m 30 da qualunque corso d'acqua pubblico; sono ammessi interventi puntuali di prevenzione dissesti (briglie) purché eseguiti in pietra, con tecniche tradizionali: eventuali opere di difesa spondale saranno eseguiti di norma attraverso consolidamenti naturalistici delle sponde; gli enti pubblici promuoveranno interventi tesi alla manutenzione dei corsi d'acqua ed anche di ripristino naturalistico in caso di progressi interventi di cementificazione o che hanno arrecato danno e deturpamento alle loro sponde.

**Art. 6) Contesto interessato da emergenze culturali o paesaggistiche** Particolare attenzione è dovuta a quei luoghi e contesti caratterizzati dalla presenza di importanti emergenze culturali. In essi bisognerà adottare regole e comportamenti particolarmente restrittivi delle possibilità di trasformazione, stante l'alto interesse pubblico rivestito da tali beni. In particolare dovrà essere garantito che il loro decoro e la loro immagine non vengano compromesse da eccessive

trasformazioni dei luoghi derivate dalla realizzazione nel loro intorno di lavori e/o opere particolarmente impattanti per forma, dimensione, carattere e connotazione. A tale fine, sarà compito del comune di San Giuliano, stabilire attraverso precise delimitazioni planimetriche contenute nei rispettivi strumenti urbanistici, gli spazi di rispetto di tali particolari beni, nell'ambito dei quali proibire l'edificazione di nuove costruzioni. Ai fini di tale operazione la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per i Beni Storici, Artistici e Etnoantropologici del Molise fornirà tutta la necessaria collaborazione nell'individuazione delle emergenze culturali presenti nel contesto territoriale in questione.

#### **Art. 7) Cartellonistica**

Nell'intero territorio rurale e lungo le strade, non è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari o altri mezzi pubblicitari, anche temporanei, di dimensione superiore ad 1,00 x 0,30 metri, ad eccezione delle indicazioni stradali e della segnaletica stradale obbligatoria, delle indicazioni di pubblica e privata sicurezza e cantieristica, delle indicazioni di beni di interesse storico, artistico o naturalistico.

Non potranno essere rinnovate le autorizzazioni giunte a scadenza di cartelli pubblicitari esistenti che non rientrano nelle suddette categorie.

CONSIDERATO che, da quanto sopra esposto, appare indispensabile sottoporre a tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 e sue successive modificazioni e integrazioni, l'area sopra descritta, al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi che potrebbero comprometterne irreparabilmente le pregevoli caratteristiche paesaggistiche e il valore identitario rispetto al contesto territoriale di appartenenza;

RILEVATA pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela secondo la procedura di cui all'art. 141 del suddetto decreto legislativo, per le motivazioni manifestate dalla competente Soprintendenza, in precedenza sinteticamente riportate;

CONSIDERATO che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nell'ambito paesaggistico sottoposto a tutela di presentare alla Regione o all'Ente dalla stessa delegato la richiesta di autorizzazione ai sensi degli artt. 146, 147 e 159 del predetto decreto legislativo n.42/2004 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista rispettivamente dalle citate disposizioni, attenendosi alle disposizioni, misure e criteri di gestione, per l'area di cui trattasi, enunciati nel presente decreto;

### **D E C R E T A**

L'intero territorio dei Comuni di Cercemaggiore, Cercepiccola e San Giuliano del Sannio, in provincia di Campobasso, nei limiti sopradescritti, coincidenti con i limiti amministrativi comunali e indicati nelle allegate cartografie, depositate presso i competenti uffici comunali, che costituiscono parte integrante del presente decreto, è dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, ed è quindi sottoposto ai vincoli e alle prescrizioni contenute nella Parte Terza del medesimo Decreto Legislativo. La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Molise provvederà a che copia del presente decreto venga pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 5 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni e integrazioni, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n.1357, all'Albo Pretorio dei Comuni di Cercemaggiore, Cercepiccola e San Giuliano del Sannio e che ulteriore copia, con relative cartografie, venga depositata presso i competenti uffici dei suddetti Comuni.

Avverso il presente decreto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero dei beni e delle

attività culturali e del turismo con le modalità e i tempi di cui all'art. 16 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.


Sono inoltre ammesse proposizioni di:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, nei termini e con le modalità di cui al D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i., ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini e con le modalità di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Campobasso 10 dicembre 2014

Il Direttore Regionale

Dott. Gino FAMIGLIETTI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gino Famiglietti', written in a cursive style.